

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO R.G. n. 12494/2019.

2. Nome del ricorrente: Manuela Battipane, Valentina Sassone, Pia Rosa Angela Giusti, Francesca Boscherini, Marco Coglianesi, Isotta Ferrari, Mariella Gaspari, Chiara Laghi, Lorena Maoret, Silvia Smaldino, Tania Panza, Carmela Stefania Alborino, Marco Amato, Francesca Antinelli, Katia Aquili, Roberta Ara, Silvana Barro, Ida Calisesi, Vanessa Candidi, Antonella Capobianco, Carmela Carbone, Filomena Casà, Assunta Casciaro, Maria Rita Castagliuolo, Francesca Castagnola, Alessio Colletti, Civita Del Signore, Rosa Maria Di Franco, Irina Di Vona, Paola D'Onchia, Annalisa Ferraro, Nunziatina Giannetti, Domenico Ierardi, Valeria Licciardello, Lucia Valeria Magliozzi, Maria Manduca, Sara Mascia, Valentina Melone, Carmela Menale, Raffaella Menghini, Chiara Millozzi, Gloria Pucella, Anna Rita Romeo, Tania Rossi, Francesca Saccoccio, Rita Sannino, Laura Silvi, Roberta Simone, Rossella Spositi, Immacolata Tessitore, Tiziana Timpano, Maria Todisco, Emanuela Varriale, Nadia Zoratto, Elena De Meo, Claudia Mognarelli, Delia Perna, Elisabetta Murru, Kiti Toska, Elisa Capozio, Valentina Bosello, Palmira Di Caprio, Deborah Petei, Maria Cristina Rumbolo, Marianna Saladino, Valeria Martaló, Wanda Abastante, Caterina Abate, Giuseppa Alcuri, Grazia Alotto, Mariapia Bassini, Sabrina Battista, Tiziana Bernardi, Enzo Bilardo, Annalisa Bilotto, Letizia Bongiovanni, Giada Cancare', Raffaella Carpentieri, Roberta Corna, Vitalba Elisa De Pasquale, Silvia Di Stefano, Francesca Di Tomaso, Giovanna Drusiana Diella, Elisabetta DolcecCore, Antonia Duilio, Anna Maria Evangelista, Anna Falcone, Annalisa Falzarano, Stefania Fanuli, Donato Fazzari, Stefania Fazzi, Elisa Figlioli, Patrizia Focarazzo, Giuseppe Foti, Lucia Francavilla, Emilia Fusco, Silvia Gagliardi, Elena Ghidini, Annalisa Giammona, Francesca Giorgianni, Paola Iovacchini, Marina Lamanno, Patrizia Landolfi, Carolina Lissoni, Massimiliano Lo Biundo, Mariateresa Lopatriello, Giuseppa Mangano, Elisa Marotta, Amelia Marrazzo, Lorena Martini, Rosaria Patrizia Minutolo, Sara Mirabella, Valentina Moschella, Fulvia Negri, Daria Orsatti, Silvia Pallotta, Maria Anna Valentina Palmeri, Francesca Penna, Anna Rita Pennella, Solange Pichler, Giuseppina Piraino, Tatiana Platto, Tiziana Plicanti, Maria Rosa Pugliese, Deborah Raineri, Nadia Rivituso, Luciana Rosas, Mariella Russo Fiorino, Deborah Scaringella, Marianna Todaro, Maria Speranza Trivellini, Daniela Turotti, Francesca Vallone, Giusy Verrone, Gabriella Catalano, Marta Cotta Ramusino, Tiziana Destro, Mariarosaria Elia, Roberta Faletti, Giovanni Ferrazzo, M. Francesca Rosaria Gallo, Concetta Grande, Silvana Locatelli, Luisa Marino, Maria Elisabetta Minelli, Roberta Pinna, Annalisa Tundo, Massimo Vomera, Franco Franceschina, Alice Allasia, Emanuela Michela Barra, Sonia Cozza, Carolina Gallai, Manuela Gallo, Alfonsina Rina Melis, Alessandra Podda, Francesca Selicato,

Anna Vinzi, Sara Scarcella, Domenica Papalia, Silvia Piazzese, Antonella Rossetti, Domenica Versace, Francesca Colaci, Margherita Maria De Flandre, Teresa De Luca, Antonella Grasso, Rosaria Iule, Sabina Bianca Vasciaveo, Marzia Cannas, Laura Esu, Simonetta Leoni, Barbara Loddo, Liliana Mannara', Francesca Marcia, Desolina Montis, Luisa Murru, Stefania Peralta, Caterina Posadinu, Consuelo M. Assunta Posadinu, Stefania, Barbara, Vanessa Tangianu, Sara Cabiddu, Irene Lovicu, Stefania Todde, Giuseppina Oppo, Antonella Bordonaro, Maria Concetta Spina, Rosa Spina, Daniela Cruciani, Daniela Pecone, Mara Avenia, Martina Bortoluzzi, Elena Brescacin, Stefania Brusegan, Silvia Carbone, Francesca De Luca, Vanna De Nardi, Margherita Donin, Gabriele Donzello, Caterina Giusti, Maria Vergine Iannotta, Veronica Bianca Mantellina, Stefania Giuseppa Mazzotta, Anna Maria Piazza, Alessandra Rigo, Di Tommaso Francesca, Palmeri Maria Anna, Riraino giuseppina, Evangelista Anna Maria,

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- del Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso EEEE approvata con Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;

- delle note DRLO 2295 del 25 luglio 2019 e 2180 del 19 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- del Decreto n. 2363 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola dell'infanzia;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AAAA approvata con Decreto n. 2363 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola dell'infanzia;
- del decreto DRLO 2288 del 25 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola dell'infanzia;
- del Decreto n. 2362 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola Primaria per la regione Lombardia;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADEE approvata con Decreto n. 2362 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola Primaria;
- del decreto DRLO 2302 del 25 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola primaria per la regione Lombardia;
- del Decreto n. 2292 pubblicato in data 25 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola dell'Infanzia per la regione Lombardia;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADAA approvata con Decreto n. 2292 pubblicato in data 25 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;
- del decreto DRLO 2018 del 11 luglio 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola dell'infanzia per la regione Lombardia;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno nella scuola Primaria;

- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso AAAA, ADEE, ADAA, EEEE per la regione Lombardia che hanno effettuato il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e validati al fine dalla corretta formulazione delle graduatorie;
- della nota n. 13010 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 30 luglio 2019, a firma del Dirigente Yuri Coppi con cui le operazioni di immissione in ruolo, riguardanti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, originariamente programmate tra il 1 agosto e il 6 agosto p.v., sono posticipate a data successiva al 19 agosto 2019;
- della nota n. 14244 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 19 luglio 2019;
- del DDG n. 795 del 30/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio in data 1 agosto 2019;
- del DDG n. 796 del 30/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio in data 1 agosto 2019;
- del DDG n. 1130 del 24/09/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- del DDG n. 768 del 26/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- della nota Prot. n. 26944 del 26/07/2019 pubblicata dall'USR per il Lazio;
- del DDG n. 762 del 23/07/2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- dell'Avviso di convocazione per l'a.s. 2019/2020 pubblicato dall'USR per l'Abruzzo in data 1 agosto 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alla scuola primaria e dell'infanzia intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4728 del 26 luglio 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alla scuola dell'infanzia intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4704 del 25 luglio 2019;
- del Provvedimento di pubblicazione della graduatoria relativa alle attività di sostegno intervenuta da parte dell'USR per l'Abruzzo con nota prot. 4705 del 25 luglio 2019
- della Graduatoria Scuola Primaria Sostegno pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 12 luglio 2019
- della Graduatoria Scuola Infanzia Posto Comune pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 12 luglio 2019;
- della Graduatoria Scuola Infanzia Posto Sostegno pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 12 luglio 2019;
- dell'approvazione Graduatoria generale di merito per la Scuola Primaria-posto comune pubblicata dall'USR per la Basilicata in data 24 luglio 2019;
- della Graduatoria definita di merito per la regione Basilicata per la Scuola Infanzia posto di sostegno, pubblicata in data 8 agosto 2019 dall'USR per la Puglia;

- della nuova graduatoria definitiva di merito per la regione Basilicata per la Scuola Infanzia posto di sostegno, pubblicata in data 13 agosto 2019 dall'USR per la Puglia;
- della nuova graduatoria definitiva di merito per la regione Basilicata per la Scuola Primaria posto di sostegno, pubblicata in data 13 agosto 2019 dall'USR per la Puglia;
- della nota prot. 13910 del 20-08-2019; della nota 13743 del 13-08-2019, della nota 13531 del 09-08-2019 pubblicate dall'USR per la Calabria e contenenti gli avvisi di convocazione immissioni in ruolo personale docente a. s. 2019/2020;
- delle graduatorie, provvisorie e di merito, pubblicate nell'albo pretorio dell'USR per la Calabria scuola primaria e scuola dell'infanzia posto comune e dei relativi decreti di approvazione;
- del decreto n. 15890.02-08-2019 relativo alle operazioni di immissione in ruolo per il personale docente pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna e successive modifiche;
- della graduatoria di merito pubblicata dall'USR per l'Emilia Romagna con decreto n. 897.21-08-2019;
- della “Rettifica Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune” intervenuta in data 22 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Rettifica Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune” intervenuta in data 21 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva Scuola Primaria - posto comune” pubblicata in data 19 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “seconda Graduatoria provvisoria Scuola Primaria - posto comune” pubblicata in data 2 agosto 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria provvisoria Scuola Primaria - posto comune” pubblicata in data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva Scuola dell'Infanzia posto comune” pubblicata in data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva sostegno primaria” pubblicata in data 30 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria definitiva sostegno infanzia” pubblicata in data 25 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria provvisoria sostegno primaria” pubblicata in data 12 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;
- della “Graduatoria provvisoria sostegno infanzia” pubblicata in data 12 luglio 2019 da parte dell'USR per la Liguria;

- del Decreto prot. n. 8635 del 9/8/2019 di modifica graduatoria definitiva Infanzia pubblicato dall'USR per il Piemonte;
- del Decreto prot. n. 8634 del 09/08/2019 di Modifica graduatoria definitiva primaria pubblicato dall'USR per il Piemonte;
- del Decreto prot. n. 8599 del 08/08/2019 di Rettifica graduatoria definitiva Primaria pubblicato dall'USR per il Piemonte;
- della nota Prot. n. 21978_2019, Decreto approvazione nuove graduatorie definitive Regioni Basilicata e Puglia per primaria sostegno, pubblicato dall'USR per la Puglia in data 12 agosto 2019;
- della nota Prot. n. 21974_2019, Decreto approvazione nuove graduatorie definitive Regioni Basilicata e Puglia per infanzia sostegno, pubblicato dall'USR per la Puglia in data 12 agosto 2019;
- della nota Prot.n. 21420_2019 di approvazione delle graduatorie definitive generali di merito per la SCUOLA dell'INFANZIA su posto di sostegno per le Regioni Basilicata e Puglia pubblicato dall'USR per la Puglia in data 8 agosto 2019;
- della nota Prot.n. 21334_2019 di approvazione delle graduatorie definitive generali di merito per la SCUOLA dell'PRIMARIA su posto di sostegno per le Regioni Basilicata e Puglia pubblicato dall'USR per la Puglia in data 7 agosto 2019;
- della nota Prot. n. 20042_2019, Decreto di pubblicazione graduatoria per la scuola primaria posto comune, pubblicata in data 26 luglio 2019 dall'USR per la Puglia
- della nota Prot. n. 18481_2019, Decreto di pubblicazione graduatoria per la scuola infanzia posto comune, pubblicata in data 12 luglio 2019 dall'USR per la Puglia;
- del decreto n. 11838.05-08-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- del decreto n. 11403.31-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- del decreto n. 11358.30-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- del D.D.G. n.768_26.07.2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della nota prot. n.11020 del 25.07.2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della nota 11019.25-07-2019 pubblicato dall'USR per la Sardegna;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata dall'USR per la Sicilia e delle successive rettifiche;

- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata dall'USR per l'Umbria e delle successive rettifiche;
- della Nota prot. AOODRVE n. 13630 del 22-07-2019 pubblicata dall'USR per il Veneto;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (sostegno) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola primaria (posto comune) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (sostegno) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- della graduatoria di merito per la scuola infanzia (posto comune) pubblicata dall'USR per il Veneto e delle successive rettifiche;
- delle operazioni di approvazione delle graduatorie da parte delle Commissioni e dei relativi verbali;
- del D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 26 ottobre 2018;
- del bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2018, n. 89;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., dell'USR e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., dell'USR e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai ricorsi gerarchici ed in via di autotutela inoltrati all'Amministrazione al fine di ottenere la celere rettifica delle graduatorie;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- del decreto di rettifica della graduatoria definitiva di merito pubblicato dall'USR per la Lombardia in data 16 ottobre 2020 n. 3126;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO.

1. A norma dell'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 presentava domanda di partecipazione al concorso straordinario per infanzia e primaria tramite il portale telematico di istanze online.

Alla pubblicazione delle graduatorie, tuttavia, i candidati prendevano contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati acquisiti i dati relativi al servizio svolto. Nonostante i plurimi reclami inviati, l'Amministrazione provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie definitive reiterando gli errori già evidenziati dai candidati e senza operare verifiche di alcun tipo tra la posizione dei candidati e i dati presenti negli archivi della P.A.

Secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulta violato il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90. Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso dei partecipanti e non punirli con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.D.G. N. 1546/2018.

L'intento del Legislatore è stato completamente vanificato per il fatto che la piattaforma utilizzata per l'inoltro delle domande online non ha funzionato correttamente compromettendo totalmente la posizione di decine di docenti nonché la corrispondenza dei dati riportati nella graduatoria con il dato reale già in possesso del M.I.U.R.

La piattaforma telematica POLIS, dunque, si è rivelata completamente inidonea gestire la mole di dati da acquisire con danni inenarrabili per i ricorrenti che considerando il dato reale del servizio prestato, già in possesso del Ministero, avrebbero potuto ottenere persino l'ambito ruolo.

In alcun modo i ricorrenti avrebbero potuto prevenire l'errore tramite altre vie, in quanto i candidati erano obbligati a presentare l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS, a norma dell'art. 4 del bando.

Lo strumento telematico in parola è stato introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui l'art. 4 del D.D.G. n. 1546/2018 fa espresso riferimento, al fine di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

L'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del su citato Decreto Legislativo, tuttavia, non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

III. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA L.N. 241/90. VIZIO DEGLI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE.

1. È ravvisabile nel caso di specie l'eccesso di potere dell'Amministrazione procedente inteso nella figura sintomatica della contraddittorietà per le diverse istruzioni operative e per i diversi atti pubblicati dalla P.A., manifestando contraddizioni e incongruenze ai danni dei ricorrenti.

Da quanto sin qui riportato, difatti, emerge la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione la quale, pur riportando anche nelle FAQ (n.11) pubblicate sul sito per la procedura concorsuale in parola che *“il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l'aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR”*, omette poi di procedere a qualunque verifica ripetendo gli errori anzidetti causati dalla piattaforma telematica.

Gravissimo risulta il comportamento dell'Amministrazione che, da un lato, prevede che a seguito di verifica saranno utilizzati per la composizione della graduatoria i dati presenti nei propri archivi e, dall'altro, omette ogni verifica, riscontro ai reclami pervenuti da parte dei ricorrenti, nonché di chiedere chiarimenti ai candidati in merito alle proprie posizione specifiche, palesemente in contraddizione con lo spirito stesso del bando.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000.

È d'uopo ricordare che a norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”*.

Tale principio risulta rispettato anche nelle FAQ pubblicate sul sito del M.I.U.R. proprio in relazione alla procedura concorsuale in parola, ove espressamente si legge “*il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l’aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR*”.

Alla luce di tale elemento emerge che i dati presi in considerazione sarebbero stati quelli in possesso dell’Amministrazione, per la quale gli istanti prestano servizio ormai da anni e i cui riferimenti, dati anagrafici e carriera professionale sono appositamente registrati sulla piattaforma telematica.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 9, COMMI 1, 2 E 4 DEL D.D.G. PROT. N. 1546 DEL 2018, IN RELAZIONE ALL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

1. Sulla violazione dell’art. 9 del D.D.G. n. 1546/2018. i ricorrenti patiscono una collocazione nella graduatoria di merito del concorso straordinario deteriore rispetto a quella a cui avrebbero diritto in quanto i dati riportati a sistema dopo la compilazione delle domande di partecipazione al concorso, risultano inspiegabilmente errati e l’Amministrazione, pur avendo ricevuto centinaia di segnalazioni e reclami sul punto, non ha agito per la rettifica.

Invero la P.A. non ha applicato i più basilari principi cardine su cui è basata l’azione amministrativa e, per giunta, ha agito in violazione dell’art. 9 del bando di concorso che, invece, consente l’integrazione e la rettifica dei dati e delle dichiarazioni inoltrate dai candidati.

A ben vedere l’art. 9, comma 4, del bando del concorso straordinario prevede che “*L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR*”.

La *lex specialis*, dunque, prevede un onere di controllo da parte dell’Amministrazione la quale, tuttavia, è anche onerata, in caso di errori nelle dichiarazioni dei candidati, di fornire un termine agli insegnanti entro il quale integrare le proprie posizioni.

Ciò anche al fine di garantire la correttezza formale e sostanziale della graduatoria e di tutti gli atti che ne discendono a garanzia dello stesso interesse pubblico.

2. Sulla violazione della *lex specialis*. Come esposto la procedura concorsuale risulta viziata per plurime irregolarità attinenti al caricamento e alla valutazione dei titoli, e le disposizioni del bando sono state totalmente disattese dalla Commissione.

Dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento. Non vi sono, nel caso di specie, "mere" violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento all'art. 9, comma 4 in questione. In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *"il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti"*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Si tenga in considerazione, inoltre, che sempre il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1328 ha statuito che *"il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando"* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

3. Sulla violazione del principio di legalità, di buon andamento, e del legittimo affidamento dei candidati. Come è noto il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura concorsuale.

Pertanto, in maniera assolutamente inspiegabile ed irrazionale la Commissione valutatrice decideva di disattendere le prescrizioni del bando, non consentendo ai candidati di integrare le domande pur di fronte ad una palese difformità con la reale situazione degli insegnanti.

L'Amministrazione è incorsa in un gravissimo errore, poiché, qualora avesse correttamente applicato le disposizioni del bando e valutato i reclami inoltrati dai candidati, la graduatoria sarebbe stata scevra da vizi.

L'azione amministrativa è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica dei ricorrenti e degli altri candidati.

II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nelle graduatorie pubblicate dagli USR per quanto di competenza e rinvenibili al link

USR Lombardia infanzia (posti comuni e di sostegno) <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/etichetta/concorso-straordinario-2018-aa/> USR Lombardia primaria (posti comuni e di sostegno) <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/etichetta/concorso-straordinario-2018-ee/>; USR Lazio infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <https://www.usrlazio.it/index.php?s=1356>; USR Abruzzo infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) http://www.abruzzo.istruzione.it/labuonascuola/concorso_straordinario_infanzia_primaria.shtml; USR Basilicata infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) http://www.basilicata.istruzione.it/concorso_infanzia_primaria.shtml; USR Calabria infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <https://www.istruzione.calabria.it/category/concgrad/concdoc2019/>; USR Liguria infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) https://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=7835&Itemid=347 USR Emilia Romagna infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <https://www.istruzioneer.gov.it/category/personale-della-scuola-e-reclutamento/concorso-straordinario-infanzia-e-primaria/> USR Veneto primaria (posti comuni e di sostegno) <http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/eeee-ddg-1546-2018> USR Veneto infanzia (posti comuni e di sostegno) <http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/?s=Concorso+straordinario> USR Umbria infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?CatID=Docenti+Concorso+Infanzia+Primaria>; USR Piemonte infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <http://www.istruzionepiemonte.it/concorsostraordinarioinfanziaprimaria/>; USR Sardegna infanzia (posti comuni e di sostegno) https://www.albopretoriosardegna.eu/concorsodocenti/?page_id=15612; USR Sardegna primaria (posti comuni e di sostegno) https://www.albopretoriosardegna.eu/concorsodocenti/?page_id=15614; USR Sicilia infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <https://www.usr.sicilia.it/index.php/concorso-straordinario-infanzia-e-primaria-graduatorie>; USR Puglia infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) <https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/86-concorso-infanzia-primaria-2019>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 12494/2019) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1119/2021;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.